Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 29 luglio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazione al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 8 *aprile* 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1968
registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 221

E' concessa la seguente decorazione al valor militare « *alla memoria* » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BUTTARAZZI don Pasquale di Giuseppe, classe 1906, da Monte San Giovanni (Frosinone). — Parroco di un piccolo paese la cui popolazione attiva si era rifugiata in montagna per sottrarsi alle rappresaglie nemiche, volle dividere con i pochi rimasti rischi e pericoli continuando a prodigare loro il suo aiuto spirituale e materiale. Ad una richiesta dell'avversario che gli ingiungeva di consegnare il materiale della stazione meteorologica dell'aeronautica — da lui condotta per molti anni con ammirevole passione e competenza — rispondeva con secco rifiuto cercando energicamente di evitarne la manomissione. Inaspriti dalla fiera condotta del parroco inerme gli avversari lo colpivano prima alla testa con la cassa dei mitra e successivamente, mentre sanguinante tentava di uscire sulla strada, lo crivellavano selvaggiamente di colpi. Concludeva così, immolandosi per la Patria, la sua nobilissima vita di religioso e di patriota. — Guadagnolo (Capranica Prenestina - Roma), 25 ottobre 1943.

(6314)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1526**.

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la tabella *C* annessa allo statuto è abrogata e sostituita dalla seguente:

	Numero dei posti	ex coefficiente
a) *Carriera direttiva*:		
Direttore amministrativo	1	500
Direttore di sezione	3	402
Consigliere di 1ª classe		325
Consigliere di 2ª classe	1	271
Consigliere di 3ª classe		229
b) *Personale della biblioteca* (carriera direttiva):		
Bibliotecario di 2ª classe	1	402
Bibliotecario di 3ª classe		325
Bibliotecario aggiunto	1	271
Vice bibliotecario		229
c) *Personale della biblioteca* (carriera di concetto):		
Bibliotecario principale	1	325
Aiuto bibliotecario		271
Aiuto bibliotecario aggiunto	3	229
Aiuto vice bibliotecario		202
d) *Personale della ragioneria* (carriera di concetto):		
Primo ragioniere	1	325
Ragioniere		271
Ragioniere aggiunto	4	229
Vice ragioniere economo		202
e) *Personale di segreteria* (carriera di concetto):		
Primo segretario	1	325
Segretario		271
Segretario aggiunto	6	229
Vice segretario		202
f) *Personale degli uffici tecnici* (carriera di concetto):		
Tecnico coadiutore di 1ª classe	1	325
Tecnico coadiutore di 2ª classe		271
Tecnico coadiutore di 3ª classe	2	229
Tecnico coadiutore aggiunto		202
g) *Personale di segreteria* (carriera esecutiva):		
Primo archivista	1	229
Archivista		202
Archivista aggiunto	12	180
Applicato		157
h) *Carriera ausiliaria*:		
Usciere capo	3	173
Usciere di 2ª classe	15	159
Usciere di 3ª classe		151
Autista	2	159
Portiere		151

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1967

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 7. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 841.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Santa Teresa », con sede in Chieri, della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 841. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Santa Teresa », con sede in Chieri (Torino), della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 842.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Maria Ausiliatrice », con sede in Bessolo di Scarmagno, della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

N. 842. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Maria Ausiliatrice », con sede in Bessolo di Scarmagno (Torino), della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1968, n. 843.

Soppressione della fabbriceria, detta maramma, della chiesa cattedrale in Santa Lucia del Mela.

N. 843. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria, detta maramma, della chiesa cattedrale in Santa Lucia del Mela (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della pirocisterna « Tronto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto del 4 dicembre 1889 con il quale l'unità venne iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la classifica di pirocisterna « Tronto »;

Considerato lo stato attuale della predetta nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3808 in data 26 marzo 1968 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La pirocisterna « Tronto » di cui alle premesse viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1968

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1968
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 89

(7103)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Assenza (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Assenza (lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Brenzone è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 1 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo, comprende il pontile *A*, il molo *M* e lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

Verso terra: dalla strada provinciale fino al margine della particella 127; dal limite nord dalle particelle 127 e 243; dal limite ovest di una parte della particella 243;

Verso lago: lato nord da un allineamento lungo m. 45 a partire dalla riva in corrispondenza del confine delle particelle 115 e 116 indicato in mappa con i punti *c*) e *d*); lato sud da un allineamento lungo m. 35 a partire dalla riva in corrispondenza del confine delle particelle 128 e 227; lato ovest dal congiungimento degli estremi verso lago, dei prolungamenti *A* e *B* come sopra indicati.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimangono visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzzionae civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 15 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 227

(6995)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Carzano (lago d'Iseo).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Carzano sul lago d'Iseo sita nella circoscrizione territoriale del comune di Monte Isola è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 1 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende il pontile I, le opere del porto II e lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

a) a nord-ovest: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine sud della particella 1372;

b) a sud-est: da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine sud della particella 1301 a partire dalla riva;

c) a nord-est: dalla congiungente gli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra definiti;

d) a sud-ovest, verso terra: dalla particella 1372, dalla strada Siviano-Carzano, dalle particelle 1341, 669, 1340, 1339, 1334, 1502, 1424, 660, 1333, 1324, 1323, 1319, 1317, 1314, 1311, 1312, 1326, 1299, 1301, 1447 e 1448.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Iseo.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Iseo.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 228

(6997)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1967.

Delimitazione della zona portuale interna di Rivoltella (lago di Garda).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Rivoltella (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Desenzano è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 24 dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende i moli *A-C-D*, la banchina *B* con scaletta e lo specchio d'acqua antistante ed è delimitata come segue:

A terra dal limite verso il lago della particella 2102.

Verso lago:

A) ad est da un allineamento lungo m. 90 in prosecuzione del confine fra le particelle 781 e 1790 a partire dalla particella 2102.

B) ad ovest da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione del lato esterno del molo *A*, a partire, dalla radice del molo stesso.

C) dalla congiungente gli estremi degli allineamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2, devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimangono visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 30 novembre 1967

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1968
Registro n. 114 *Trasporti, foglio n.* 229

(6996)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze d'uso agrario all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto, per la provincia di Pordenone, e al Laboratorio chimico-merceologico di Trieste, in qualità di istituto collaboratore, per le provincie di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale è stata istituita la provincia di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, con il quale sono state apportate modificazioni alle designazioni degli incarichi della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti e le sostanze di uso agrario;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano è delegato a svolgere il servizio di vigilanza per la applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nella provincia di Pordenone.

Art. 2.

Il laboratorio chimico merceologico della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni, nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, in qualità di istituto collaboratore dell'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano per tutti i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1968
Registro n. 11, *foglio n.* 16

(6924)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Lovere.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio del comune di Lovere;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lovere;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè in essa si trova il centro storico di Lovere e le pendici che fanno da sfondo: il territorio, inoltre, costituisce un insieme di alta importanza panoramica come quadro naturale godibile dai molteplici punti di vista accessibili al pubblico, nonchè dai punti di vista del lago navigabile — di cui il fiume Oglio costituisce l'immissario e l'emissario — e da cui si gode lo spettacolo delle pendici stesse: l'insieme di cose immobili compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale di eccezionale valore, in vista della costa bresciana del lago con gli splendidi panorami, con la veduta delle cime del Guglielmo, del Prato della Guina, del corno dei Trenta Passi e del valico di Zone; nella zona, infine, si nota una notevole concordanza fra la espressione della natura e quella del lavoro umano espresso nel vecchio centro e nei misurati casolari che punteggiano le pendici;

Decreta:

Una parte del territorio del comune di Lovere ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: a sud dal territorio del comune di Castro, a nord-est dal comune di Costa Volpino fino al quadrivio in località Daen, ove si trova la casa distinta dal numero civico 13 di via Decio Celeri; poi si segue la strada comunale di Val Marino, strada comunale del Vallino (detta però di Carazzone) fino al civico 19, passa a monte della particella 943 compresa a valle delle particelle non comprese 1554, 936, 927, 2286, 1507; indi prosegue con la strada comunale di S. Giovanni, fino alla strada detta della Parte, di poi alla statale del Tonale che segue fino alla strada che volta a sud-ovest a valle delle particelle 2357 e 1849 al confine di Castro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lovere provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 giugno 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 1 - Adunanza del 10 aprile 1967

L'anno 1967, addì 10 del mese di aprile, alle ore 10, nella sala adiacente all'aula consiliare dell'amministrazione provinciale, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia con nota raccomandata del 24 marzo 1967, n. 2897, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la legale costituzione della commissione, apre la seduta.

(*Omissis*).

LOVERE - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

La commissione delibera di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, la parte del territorio del comune di Lovere (Bergamo) delimitata come descritto in premessa e come risulta dalla annessa planimetria.

(7014)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1968.

Caratteristiche della medaglia ricordo in oro e dell'insegna di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, istituite con la legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 ed alle guerre precedenti;

Decreta:

Art. 1.

La medaglia ricordo in oro istituita con l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 263, ha il diametro di millimetri venti ed è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri ventiquattro, formato, con i colori della bandiera italiana alternati, di dodici strisce verticali di millimetri due ciascuna. Medaglia e nastro sono conformi ai disegni di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

L'insegna di cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto di cui all'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è costituita da una croce metallica a quattro braccia uguali (croce greca) aventi nove millimetri di larghezza e quaranta millimetri di diametro. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto di una fascia centrale formata da una striscia verticale azzurra larga cinque millimetri, fiancheggiata da due strisce verticali bianche larghe quattro millimetri ciascuna e da due fasce laterali formate ciascuna da sei strisce verticali larghe ognuna due millimetri, con i colori della bandiera italiana alternati. Insegna e nastro sono conformi ai disegni di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

(7004)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle scarpate sita nel comune di Chieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 aprile 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle scarpate della città di Chieti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Chieti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di quadri naturali d'incomparabile bellezza, ricchi di punti di belvedere pubblici dai quali si godono i predetti quadri naturali; infatti i punti di vista medesimi sono interdipendenti fra loro, potendosi ammirare il panorama dalle strade superiori verso la valle ed il massiccio della Maiella e dalle strade inferiori verso la città, il suo profilo e le masse di verde, determinando il tutto una reciproca rete di relazioni visive tali da determinare un eccezionale insieme di bellezze panoramiche;

Decreta:

La zona delle scarpate sita nel territorio del comune di Chieti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è compresa: fra il fronte del palazzo di giustizia sul piazzale terminale di via Asinio Herio, fino all'angolo del fabbricato della Cattedrale sull'imboccatura di via Arniense, indi lungo le testate dei due edifici, verso il piazzale, fino al ciglio interno (a monte) della via Silvino Olivieri; indi, lungo detto ciglio, fino all'altezza della confluenza fra via Silvino Olivieri e via Nora; di qui, perpendicolarmente agli assi delle due strade, lungo una linea retta normale alle curve di livello del vallone antistante, attraverso le quote (+300), (+290) e (+280), fino alla quota (+266); indi da tale punto, lungo la curva di livello a quota (+ 266), fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale tangente la platea naturale a quota (+266); indi lungo la curva di livello (+270), fino a raggiungere il ciglio a valle di via Madonna degli Angeli; indi, lungo tale ciglio, fino all'altezza della quota (278,2), sull'asse del tornante di via G. A. Santarelli; indi lungo il ciglio a valle di tale strada fino alla parete di contenimento verso valle del lotto dell'edificio del comando legione carabinieri; indi lungo tale parete di contenimento segue il risvolto a sud-ovest fino alla curva di li-

vello (+290); indi lungo tale curva fino a costeggiare il ciglio a valle della strada comunale Cinatti e sino alla intersezione con via delle Fornaci; indi lungo una direzione diagonale alle curve di livello ridiscende fino ad intersecare la curva di livello (+255) sul ciglio a monte della via provinciale Traversa Popoli; indi lungo tale ciglio fino alla quota (+282); di qui risale alla quota (+294), segue tale quota fino ad intersecare una linea obliqua, rispetto agli assi di via Valle e di via Filandro Quarantotti, originata dalla quota (+318,8); indi da tale punto a costeggiare il ciglio a monte di via XXIV Maggio fino alla curva del viale dei Pioppi; indi dalla curva opposta dello stesso viale dei Pioppi sino alla piazza Vittorio Emanuele II costeggiando il ciglio a monte di via Asinio Herio, fino all'intersezione col fronte del palazzo di giustizia sopramenzionato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Chieti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Verbale n. 5 della seduta del 26 aprile 1967

Oggi, 26 aprile 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale di Chieti per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di rinnovo ed ampliamento del vincolo paesistico sulla zona delle scarpate della città di Chieti;

(*Omissis*).

Nel corso della discussione preliminare si accerta che la commissione a maggioranza è favorevole al rinnovo ed ampliamento dei vincoli paesistici già esistenti sulle scarpate della città di Chieti comprese fra la via Asini Herio e le zone a valle delle vie Madonna degli Angeli, Gran Sasso e Nora; fra le vie Asinio Herio e strada comunale Cinatti fino a via delle Fornaci; fra le vie XXIV Maggio e strada provinciale Traversa Popoli; perchè il comprensorio; già in parte vincolato precedentemente in base a notifiche sulle particelle di terreni ivi compresi, costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti fra loro, per il concorrere di punti belvedere dalle strade superiori verso la valle e il massiccio della Maiella, e delle strade inferiori verso la città, il suo profilo e le masse di verde.

(*Omissis*).

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

COMUNE DI CHIETI.

Le zone comprese fra il fronte del palazzo di giustizia sul piazzale terminale di via Asinio Herio, fino all'angolo del fabbricato della Cattedrale sull'imboccatura di via Arniense, indi lungo le testate dei due edifici, verso il piazzale, fino al ciglio interno (a monte) della via Silvino Olivieri; indi, lungo detto ciglio, fino all'altezza della confluenza fra via Silvino Olivieri e via Nora; di qui, perpendicolarmente agli assi delle due strade, lungo una linea retta normale alle curve di livello del vallone antistante, attraverso le quote (+ 300), (+ 290), e (+ 280), fino alla quota (+ 266); indi da tale punto, lungo la curva di livello a quota (+ 266), fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale tangente la platea naturale a quota (+ 266); indi lungo la curva di livello (+ 270), fino a raggiungere il ciglio a valle di via Madonna degli Angeli; indi, lungo tale ciglio, fino all'altezza della quota (278,2), sull'asse del tornante di via G. A. Santarelli; indi lungo il ciglio a valle di tale strada fino alla parete di contenimento verso valle del lotto dell'edificio del comando legione carabinieri; indi lungo tale parete di contenimento segue il risvolto a sud-ovest fino alla curva di livello (+ 290); indi lungo tale curva fino a costeggiare il ciglio a valle della strada comunale Cinatti e sino all'intersezione con via delle Fornaci; indi lungo una direzione diagonale alle curve di livello ridiscende fino ad intersecare la curva di livello (+ 255) sul ciglio a monte della via provinciale Traversa Popoli; indi lungo tale ciglio fino alla quota (+282); di qui risale alla quota (+294), indi lungo la curva livello a quota (+ 294), fino ad intersecare una linea obligua, rispetto agli assi di via Valle e di via Filandro Quarantotti, originata dalla quota (+ 318,8), indi da tale punto a costeggiare il ciglio a monte di via XXIV Maggio fino alla curva del viale dei Pioppi; indi dalla curva opposta dello stesso viale dei Pioppi, sino alla piazza Vittorio Emanuele II costeggiando il ciglio a monte di via Asinio Herio, fino alla intersezione col fronte del palazzo di giustizia sopra menzionato.

I limiti sopra descritti sono riportati nella planimetria, allegata al presente verbale, che rappresenta la zona nella quale si propone il rinnovo e l'ampliamento del vincolo e che fa parte integrante, a tutti gli effetti, del verbale medesimo.

La proposta di vincolo viene pertanto approvata da tutti i partecipanti.

La carta riportante i limiti del vincolo come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, viene depositata agli atti della commissione.

(*Omissis*).

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 27 novembre 1965, numero 1054, con la quale l'amministrazione provinciale di Matera ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale « Foreste » di Tricarico, che collega la strada statale n. 7 alla strada statale n. 277, della lunghezza di km. 7+675 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 646 del 9 aprile 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « Foreste » di Tricarico, che collega la strada statale n. 7 alla strada statale n. 277, della lunghezza di km. 7+675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7011)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Revoca, su rinunzia, per attivazione delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Biochimico Fiorentino » S.r.l., sita in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 614 in data 28 giugno 1956 e n. 765 in data 10 gennaio 1957, con i quali la ditta « Laboratorio Biochimico Fiorentino » S.r.l., fu autorizzata ad attivare in Firenze, via XXVII Aprile n. 45, una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente, di specialità medicinali, con esclusione delle preparazioni in pomate, nonchè dei seguenti prodotti biologici, salva la prescritta registrazione:

1) Virene (già VIR) in confetti;

2) Castelvita, sciroppo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 22 dicembre 1967, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di aver cessato definitivamente nella officina farmaceutica sita in Firenze, via XXVII Aprile n. 45, la produzione di specialità medicinali e di voler pertanto rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e prodotti biologici rilasciate alla officina farmaceutica della ditta « Laboratorio Biochimico Fiorentino » S. r. l., sita in Firenze, via XXVII Aprile n. 45, con i decreti A.C.I.S. n. 614 in data 10 gennaio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Firenze è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Misura della indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1969 a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 6 e 7 della legge 10 agosto 1964, n. 656), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 24479 di prot., del 27 luglio 1968, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, per il periodo 1° luglio 1967-30 giugno 1968, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 151,16 con un aumento, quindi, del 51,16 per cento;

Considerata la necessità di determinare le misure dell'indennità integrativa speciale per l'anno finanziario 1968, applicando, sulla base mensile fissata in lire 40.000 per il personale statale in attività di servizio ed in lire 32.000 per quello in quiescenza, la predetta percentuale di aumento del costo della vita, arrotondata al 51 per cento ai sensi delle norme suindicate;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1969, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta nella misura mensile netta di lire 20.400 per il personale statale in attività di servizio e di lire 16.320 per quello in quiescenza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1968
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 287

(7496)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 luglio 1968.

Proroga al 15 agosto 1968 del termine previsto dalla ordinanza ministeriale 10 febbraio 1968 per il completamento della vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1964, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 febbraio 1968, concernente la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle province centro-meridionali ed in Sicilia.

Considerato che particolari situazioni ambientali non hanno consentito il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate al 15 agosto 1968.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(7460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 25 luglio 1968:

Di Fabio Marcello, notaio residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Roma.

(7450)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le pesche

IL PRESIDENTE DELL'AZIENDA

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i Regolamenti C.E.E. n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 26 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati Regolamenti C.E.E.;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20 luglio 1968 con il quale è stata dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave di mercato per le pesche, ai fini dell'intervento dell'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80;

Visti i Regolamenti C.E.E. n. 740 del 18 giugno 1968 e n. 787 del 25 giugno 1968, sul prezzo di base e sul prezzo di acquisto delle pesche per la campagna 1968, nonchè sui coefficienti di adattamento da applicare a tale prezzo di acquisto;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 4 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1968, che stabilisce il prezzo di acquisto delle pesche per la campagna di commercializzazione 1968 in caso di crisi grave;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968 con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'A.I.M.A. il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle pesche ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento C.E.E. n. 159/66, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive d'intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Sulla base della deliberazione adottata dal consiglio d'amministrazione dell'A.I.M.A. nell'adunanza del 17 luglio 1968;

Decreta:

Per l'intervento dell'A.I.M.A. nel mercato delle pesche durante il periodo di esistenza della crisi grave di mercato per tale prodotto, dichiarata con il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste citato in premessa, si procede nei seguenti sensi:

1) Il compimento delle operazioni esecutive di intervento previste all'art. 7 del Regolamento C.E.E. n. 159 del 25 ottobre 1966 — tenuto conto delle zone di maggiore produzione delle pesche — è affidato dall'A.I.M.A. ai seguenti enti:

Delta Padano, Ente di sviluppo, per il territorio della regione Emilia-Romagna e della provincia di Rovigo;

Ente di sviluppo in Campania, per il territorio della regione Campania;

Ente maremma, Ente di sviluppo, per il territorio delle regioni Toscana e Lazio;

Federazione italiana dei consorzi agrari, operante sia direttamente che a mezzo dei federati consorzi agrari, per il territorio delle regioni Veneto, esclusa la provincia di Rovigo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte ed Abruzzi

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione, nel territorio rispettivamente assegnato, di centri di intervento, ai quali possono essere offerte in vendita le pesche e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'A.I.M.A. ed i singoli enti assuntori saranno regolati i rapporti tra le parti per l'affidamento e l'esecuzione del servizio d'intervento;

2) L'ente assuntore è tenuto ad acquistare, al prezzo di acquisto stabilito con il decreto ministeriale 4 luglio 1968, citato in premessa, tutte le pesche che gli vengano offerte in vendita nei propri centri di intervento con dichiarazione scritta per partite di prodotto non inferiori a q.li 10 netti, a condizione, altresì, che la merce offerta sia di produzione comunitaria e rientri nelle varietà e categorie di qualità stabilite per le pesche con i Regolamenti C.E.E. n. 23/62, 159/66 e 211/66, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967.

Le pesche offerte in vendita all'intervento debbono essere consegnate, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore, presentate in imballaggio e, per ogni carico, con distinta, sottoscritta dal venditore, contenente la descrizione della merce in numero di imballaggi del carico stesso e le quantità distinte per varietà, categoria di qualità e calibro. La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è stabilita dall'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta, all'avvio del prodotto per le destinazioni autorizzate ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto stesso, previste al successivo punto 3);

3) All'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro di intervento o di altra località indicata dall'ente assuntore, la varietà, la categoria di qualità ed il calibro delle pesche offerte in vendita all'ente stesso sono accertate da apposita commissione tecnica composta da un funzionario dell'I.C.E., presidente, e da due funzionari dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Tale commissione si pronuncia sull'ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, i coefficienti di adattamento da apportare al prezzo d'acquisto, in conformità del Regolamento C.E.E. n. 787/68 del 25 giugno 1968.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto, nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, il numero degli imballaggi, la quantità, la varietà, la categoria di qualità ed il calibro del prodotto in essi contenuto, nonchè il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) Il prezzo d'acquisto è quello del mese per il quale l'ente assuntore ha fissato la consegna ed è riferito a prodotto presentato in imballaggio su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di intervento, imballaggio a rendere sul posto della consegna. Qualora l'ente assuntore indichi per la consegna località diversa dal centro d'intervento e più distante dal magazzino di giacenza del venditore, la maggiore spesa di trasporto è rimborsata al venditore dall'ente assuntore nell'importo determinato secondo i criteri stabiliti dall'A.I.M.A.

Per il prodotto destinato alla distribuzione gratuita ai sensi del successivo punto 5), l'ente assuntore procede all'acquisto della merce imballaggio compreso, applicando al prezzo dovuto al venditore la maggiorazione di L. 1.250 riferita a kg. 100 netti di prodotto.

5) Alla destinazione delle pesche acquistate provvede lo stesso ente assuntore in conformità delle prescrizioni stabilite all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 165 del 26 giugno 1967.

La cessione gratuita ad opere di beneficenza e fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione italiana come aventi diritto alla pubblica assistenza è effettuàta dall'ente assuntore mediante consegna del prodotto, nel centro di intervento, ad un incaricato del Ministero dell'interno - Direzione generale dell'assistenza pubblica - che ne cura la destinazione, allo stato fresco o previa trasformazione in prodotti dell'industria conserviera, agli enti assistenziali.

Le destinazioni diverse dalla cessione gratuita per assistenza sono subordinatè all'autorizzàzione dell'A.I.M.A., cui l'ente assuntore formula le relative proposte;

6) L'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori e per ogni altro onere e spesa inerente al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo;

7) Il servizio d'intervento di cui alla presente deliberazione cessera alla data in cui l'A.I.M.A. comunicherà all'ente assuntore la declaratoria ministeriale di cessazione della situazione di crisi grave, di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà esposto al pubblico nell'atrio della sede delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Roma, addì 20 luglio 1968

Il presidente: SEDATI

(7416)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, numero 11095/1505 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Marco Carmine, nato il 6 giugno 1902 a Castel Frentano, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» in Orsogna, estesa mq. 1.654 riportata in catasto alle particelle numeri 138/*a p*, 139/*c* e 138¹/₂₅ del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il numero 391.

Con decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, numero 11094/1504 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Scenna Anna-Camilla, nata il 23 luglio 1915 ad Orsogna, della zona demaniale facente parte del tratturo «Centurelle-Montesecco» I e II tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 3.030 riportata in catasto alla particella numero 228/*r* del foglio di mappa n. 21 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il numero 282.

(7384)

Inclusione coattiva di fondi nella zona denominata «Langosca» nel territorio di Villarboit ed Albano

Con decreto ministeriale 20 marzo 1968, nella zona di ripopolamento e cattura denominata «Langosca» nel territorio di Villarboit ed Albano di cui alla deliberazione del Presidente della giunta provinciale di Vercelli in data 29 maggio 1967 della superficie di ha. 660, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 22.64.00 di proprietà dei signori Novella Margherita, Giovanni, Giacomo, Giovanna, Innocenza, Maria e Pierina.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 682.64.00.

(7111)

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di «Nonantola Redù» in provincia di Modena

Con decreto ministeriale 26 agosto 1967 nella zona di ripopolamento e cattura di «Nonantola Redù», di cui alle deliberazioni del presidente della Giunta provinciale di Modena in data 26 maggio 1964 della superficie di ha. 457 vengono inclusi coattivamente ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 15.86.25 di proprietà della ditta signori Rizzi Annalena e Antonia.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 472.86.25.

(7058)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario dei canali irrigui del Pont de Pierre - Rivolin - Petit Buthier, con sede in Aosta e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 145, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario dei canali irrigui del Pont de Pierre - Rivolin - Petit Buthier, con sede in Aosta, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Roullet Enrico, presidente;
Nouchy Emilia, vice presidente;
Favre Eligio, Armand Attilio, Chamois geom. Tommaso, Pizzoli Luigi e Assirelli dott. Luciano, consiglieri.

(7112)

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e la manutenzione di un ponte sul fiume Tanaro, con sede nel comune di Cigliè e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1968, registro n. 11, foglio n. 152, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e la manutenzione di un ponte sul fiume Tanaro, con sede nel comune di Ciglié (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Restagno Giovanni, Bracco geom. Michele, Basiglio Giovanni Battista, Clerico Giuseppe e Gerbino-Promis Battista.

(7113)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Concordia», con sede in Perugia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 luglio 1968, la società cooperativa edilizia «Concordia», con sede in Perugia, costituita per rogito Briganti in data 9 novembre 1950, repertorio n. 37428, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(7008)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Il Vascello», con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 4 luglio 1968, il dott. Piro Rosario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Il Vascello», con sede in Roma, in sostituzione del sig. Pozzi Emidio.

(7071)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro del Veilino, sito in comune di Genova.

Con decreto interministeriale n. 408, del 20 giugno 1968, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di una parte del poligono di tiro del Veilino, sito in comune di Genova, alla sezione 1, foglio n. 8, particelle numeri 1-*b*, 2-*b*, 3-*b*, 4-*b* e 5, della superficie complessiva di mq. 1448.

(7115)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica ostetrica e ginecologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogtenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7391)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogtenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7392)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogtenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7393)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1968, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 334.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7262)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.492.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7260)

Autorizzazione al comune di Merano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1968, il comune di Merano (Bolzano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7261)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.953.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7243)

Autorizzazione al comune di Castelsilano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Castelsilano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.550.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7244)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.776.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7245)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.671.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7246)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.893.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7247)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di San Michele Salentino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.110.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7253)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.719.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7248)

Autorizzazione al comune di Sessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Sessano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.653.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7249)

Autorizzazione al comune di Carovigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Carovigno (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.644.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7250)

Autorizzazione al comune di Cisternino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Cisternino (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.705.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7251)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Sandonaci (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.437.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7252)

Autorizzazione al comune di Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.536.668, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7254)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.490.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7255)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.393.187, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7256)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.337.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7257)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1968, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.779.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7258)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1968, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.506.757, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7259)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1968, registro n. 25 Finanze, foglio n. 21, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 22 maggio 1967 dalla ditta Pastificio S.T.I.P.A. del sig. Rutigliano Mario di Terlizzi (Bari), avverso la determinazione 31 gennaio 1967, n. 809/5809, del Ministro per le finanze, con la quale una partita di pasta alimentare di frumento esportata all'estero venne classificata come « pasta alimentare di frumento con contenuto in ceneri superiore allo 0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento) sul secco » e non ammessa al beneficio del reintegro previsto dalla legge 9 ottobre 1964, n. 948.

(7060)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1968 valevole per il 2° semestre 1968

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	106,35	103,85	95,72	93,47
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,70	98,95	90,63	89,06
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	83,55	81,80	75,20	73,62
4	» 5 % (Ricostruzione)	98,60	96,10	88,74	86,49
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,45	93,95	86,81	84,56
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	96,30	93,80	86,67	84,42
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	95,25	92,75	85,73	83,48
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	99,45	96,70	89,51	87,03
9	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	101,05	98,55	90,95	88,70
10	» » » 5,50 % 1976	102,45	99,70	92,21	89,73
11	» » » 5 % 1977	101,50	99,00	91,35	89,10
12	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1969	102,50	100,00	92,25	90,00
13	» » » 5 % 1° gennaio 1970	102,55	100,05	92,30	90,05
14	» » » 5 % 1° gennaio 1971	102,55	100,05	92,30	90,05
15	» » » 5 % 1° aprile 1973	102,50	100,00	92,25	90,00
16	» » » 5 % 1° aprile 1974	102,50	100,00	92,25	90,00
17	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
18	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
19	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
20	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	70,85	68,35	63,77	61,52
21	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	100,00	97,25	90,00	87,53
22	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
23	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,25	96,25	88,43	86,63
24	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
25	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
26	Monte dei Paschi di Siena 4 % - Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
27	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
28	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	96,05	94,05	86,45	84,65
29	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
30	» » » » » 5 % s.s. 1958/88 E.	93,40	90,90	84,06	81,81
31	» » » » » 5 % s.s. Olivicoltura	90,10	87,60	81,09	78,84
32	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	100,00	97,00	90,00	87,30
33	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) II emissione	100,20	97,20	90,18	87,48
34	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) I emissione	99,85	96,85	89,87	87,17
35	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) II emissione	99,95	96,95	89,96	87,26
36	E.N.E.L. 6 % (1967-1987)	100,65	97,65	90,59	87,89
27	E.N.E.L. 6 % (1968-1988)	100,20	97,20	90,18	87,48
38	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	99,85	96,85	89,87	87,17
39	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	98,65	95,65	88,79	86,09
40	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » I emissione	99,45	96,45	89,51	86,81
41	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » II emissione (1962-977)	99,80	96,80	89,82	87,12
42	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997)	101,00	98,00	90,90	88,20
43	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I emissione (1966-1995)	98,50	95,50	88,65	85,95
44	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II emissione (1967-1996)	98,15	95,15	88,34	85,64
45	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III emissione (1968-1997)	99,10	96,10	89,19	86,49
46	E.N.I. 6 % (1965-1980) 2ª serie	99,45	96,45	89,51	86,81
47	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	98,85	95,85	88,97	86,27

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1968 valevole per il 2° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni bancarie internazionali				
48	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	90,20	87,70	81,18	78,93
49	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . . .	92,90	90,40	83,61	81,36
50	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985) . . .	98,90	95,90	89,01	86,31
51	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986) . . .	99,15	96,15	89,24	86,54
52	B.E.I. » » » » 6 % (1967-1987) . . .	99,00	96,00	89,10	86,40
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
53	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	89,55	87,05	80,60	78,35
54	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968) . .	100,65	97,90	90,59	88,11
55	» » » 6 % Serie trentennale	93,50	95,50	88,65	85,95
56	» » » 5,50 % Serie trentennale	92,85	90,10	83,57	81,09
57	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
58	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,05	96,05	89,15	86,45
59	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1965-1985)	99,10	96,10	89,19	86,49
60	» » » 6 % » » s.s III emiss. (1966-1986)	99,05	96,05	89,15	86,45
61	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1985) .	99,00	96,00	89,10	86,40
62	» » » 6 % » II emissione (1966-1986) .	98,95	95,95	89,06	86,36
63	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	99,00	96,00	89,10	86,40
64	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1967-1987)	98,95	95,95	89,06	86,36
65	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1968-1988)	98,65	95,65	88,79	86,09
66	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	98,25	95,25	88,43	85,73
67	» » » 5 % Città di Roma (I emissione) . .	96,35	93,85	86,72	84,47
68	» » » 5 % » di Milano (I emissione) . .	86,50	84,00	77,85	75,60
69	» » » 5 % » di Milano (II emissione)	91,00	88,50	81,90	79,65
70	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	96,15	93,65	86.54	84.29
71	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952) . .	99,60	96,85	89,64	87,17
72	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,85	96,10	88,97	86,49
73	» » » 5,50 % » (» » 1955)	96,35	93,60	96,72	84,24
74	» » » 5,50 % » (» » 1959)	95,90	93,15	86,31	83,84
75	» » » 5 % » (» » 1960)	91,35	88,85	82,22	79,97
76	» » » 5 % » (» » 1961) . . .	91,45	88,95	82,31	80,06
77	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	99,05	96,05	89,15	86,45
78	» » » 6 % » (» » 1965) II emiss.	99,05	96,05	89,15	86,45
79	» » » 6 % » (» » 1966) I emiss.	98,95	95,95	89,06	86,36
80	» » » 6 % » (» » 1966) II emiss.	99,00	96,00	89,10	86,40
81	» » » 6 % » (» » 1967)	99,05	96,05	89,15	86,45
82	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	91,50	89,00	82,35	80,10
83	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982 II emissione)	92,80	90,30	83,52	81,27
84	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	92,00	89,50	82,80	80,55
85	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione s.s.)	99,00	96,00	89,10	86,40
86	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione s.s.)	99,00	96,00	89,10	86,40
87	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione s.s.)	98,95	95,95	89.06	86,36
88	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione s.s.)	99,00	96,00	89,10	86,40
89	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione s.s.)	99,00	96,00	89,10	86,40
90	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione s.s.)	98,70	95,70	88,83	86,13
91	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	98,55	95,55	88,70	86,00

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1968 valevole per il 2° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedole	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
92	I.R.I. 6 % (1954-1969)	103,40	100,40	93,06	90,36
93	» 6 % (1955-56-67) ventennale	101,05	98,05	90,95	88,25
94	» 6 % (1956-1974)	102,65	99,65	92,39	89,69
95	» 6 % (1957-1975)	102,60	99,60	92,34	89,64
96	» 6 % (1958-1974)	101,85	98,85	91,67	88,97
97	» 6 % (1958-1978)	101,85	98,85	91,67	88,97
98	» 5,50 % (1959-1979)	94,85	92,10	85,37	82,89
99	» 5,50 % (1960-1980)	94,95	92,20	85,46	82,98
100	» 5,50 % (1961-1986)	93,85	91,10	84,47	81,99
101	» 5,50 % (1963-1983)	94,05	91,30	84,65	82,17
102	» 6 % (1964-1982)	99,80	96,80	89,82	87,12
103	» 6 % (1965-1983)	99,80	96,80	89,82	87,12
104	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,60	99,60	92,34	89,64
105	» 5,50 % Elettricità (1957-1977) (optate	98,15	95,40	88,34	85,86
106	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	99,45	96,45	89,51	86,81
107	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	102,70	99,70	92,43	89,73
108	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,15	99,15	91,94	89,24
109	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	101,40	98,40	91,26	88,56
110	» (» » ») 6 % 1964-1979)	103,75	100,75	93,38	90,68
111	» (» » ») 6 % 1966-1981)	99,10	96,10	89,19	86,49
112	» (» » ») 5,50 % GELA (1960)	95,10	92,35	85,59	83,12
113	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	100,20	97,20	90,18	87,48
114	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	95,80	93,05	86,22	83,75
115	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	95,65	92,90	86,09	83,61
116	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	94,45	91,70	85,01	82,53
117	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie	94,70	91,95	85,23	82,76
118	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie	95,15	92,40	85,64	83,16
119	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie	95,80	93,05	86,22	83,75
120	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie	98,85	94,10	86,97	84,69
121	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX serie	99,35	96,35	89,42	86,72
122	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	92,25	89,50	83,03	80,55
123	» (» ») 6 % (1965-1985)	99,70	96,70	89,73	87,03
124	» (» ») 6 % (1967-1987)	99,55	96,55	89,60	86,90
125	» (» ») 6 % (1968-1988)	99,85	96,85	89,87	87,17
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
126	ISVEIMER 6 % (1958-1968) II emissione	102,80	99,80	92,52	89,82
127	» 5,50 % (1961-1975) III »	95,80	93,05	86,22	83,75
128	» 5,50 % (1962-1976) IV »	94,90	92,15	85,41	82,94
129	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,70	91,95	85,23	82,76
130	» 5,50 % (1962-1977) VI »	93,70	90,95	84,33	81,86
131	» 5,50 % (1963-1978) VII »	93,15	90,40	83,84	81,36
132	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	93,00	90,25	83,70	81,23
133	» 6 % (1964-1979) IX »	98,05	95,05	88,25	85,55
134	» 6 % (1964-1979) X »	97,65	94,65	87,89	85,19
135	» 6 % (1965-1980) XI »	97,95	94,95	88,16	85,46
136	» 6 % (1966-1981) XII »	97,65	94,65	87,89	85,19
137	» 6 % (1967-1982) XIII »	97,65	94,65	87,89	85,19
138	» 6 % (1967-1982) XIV »	97,85	94,85	88,07	85,37
139	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	92,20	90,45	82,98	81,41
140	» » » » 4 %	90,65	88,65	81,59	79,79
141	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
142	» » » » 5 % serie ord.	91,50	89,00	82,35	80,10
143	» » » » 5 % IX serie	101,65	99,15	91,49	89,24
144	» » » » 5 % XI serie	101,75	99,25	91,58	89,33
145	» » » » 5 % XIII serie	101,50	99,00	91,35	89,10

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1968 valevole per il 2° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
146	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % XIV serie	102,80	100,30	92,52	90,27
147	» » » » 5 % XVI serie	101,05	98,55	90,95	88,70
148	» » » » 5 % XIX serie	101,40	98,90	91,26	89,01
149	» » » » 5 % XX serie	101,30	98,80	91,17	88,92
150	» » » » 5 % XXI serie	102,20	99,70	91,98	89,73
151	» » » » 5 % XXII serie	101,30	98,80	91,17	89,92
152	» » » » 5 % XXIII serie	101,30	98,80	91,17	89,92
153	» » » » 5 % XXV serie	99,40	96,90	89,46	87,21
154	» » » » 5 % XXVI serie	102,25	99,75	92,03	89,78
155	» » » » 5 % XXVIII serie	100,80	98,30	90,72	88,47
156	» » » » 5 % XXX serie	100,30	97,80	90,27	88,02
157	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
158	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
159	» » » » OO.PP. 5 % dalla I alla IX emiss.	97,50	95,00	87,75	85,50
160	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
161	» » » » » 5,50 % I emissione 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
162	» » » » » 5,50 % II » 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
163	» » » » » 5,50 % III e V emiss s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
164	» » » » » 5,50 % IV e VI emiss s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
165	» » » » » 5,50 % VII emissione s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
166	» » » » » 6 % I s.s. 1990 .	104,50	101,50	94,05	91,35
167	» » » » » 6 % VIII s.s. 1968 . . .	105,80	102,80	95,22	95,52
168	» » » » » 6 % IX s.s. 1968 . .	105,80	102,80	95,22	92,52
169	» » » » » 6 % II-III-XVIII XX-XXIV-XXV - XXIX - XXXII XXXIV-XXXV-XXXVII-XXXIX XLIII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68
170	» » » » » 6 % IX-XI-XIV-XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
171	XXI - XXVII - XXVIII - XXXI - XXXIII - XXXVI-XXXVIII-XL-XLI-XLII s.o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
172	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	95,25	92,75	85,73	83,48
173	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
174	» » » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
175	» » » » » » » OO.PP. 5 % . .	94,00	91,50	84,60	82,35
176	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
177	» » » Credito Fondiario 5 %	91,90	89,40	82,71	80,46
178	» » di Gorizia 5 % I serie	98,10	95,60	88,29	86,04
179	» » » » 5 % II »	97,05	94,55	87,35	85,10
180	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
181	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie	91,55	89,05	82,40	80,10
182	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	96,05	93,30	86,45	83,97
183	» » » 5,50 % (1963-1978)	94,10	91,35	84,69	82,22
184	» » » 6 % (1964-1979)	98,30	95,30	88,47	85,77
185	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	97,80	94,80	88,02	85,32
186	» » » 6 % (1965-1980) II »	97,35	94,35	87,62	84,92
187	» » » 6 % (1966-1981)	97,20	94,20	87,48	84,78
188	Banca Nazionale del Lavoro Credito Fondiario 4 %	96,35	94,35	86,72	84,92
189	» » » » » 5 %	93,00	90,50	83,70	81,45
190	» » » Credito Alb. e Tur. 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
191	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	90,70	88,20	81,63	79,38
192	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
193	» » 5 %	97,35	94,85	87,62	85,37
194	» » 5 % OO. PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
195	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	99,40	96,40	89,46	86,76
196	» » » 6 % (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,80	95,80	88,92	86,22
197	» » » 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	98,75	95,75	88,88	86,18

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° semestre 1968 valevole per il 2° semestre 1968**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
198	Banco di Napoli 4 %	93,25	91,25	83,93	82,13
199	» » 5 %	93,50	91,00	84,15	81,90
200	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,50	81,00
201	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
202	» » » » » » 5 %	97,45	94,95	87,71	85,46
203	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
204	» » di Bologna 3,50 %	90,25	88,50	81,23	79,65
205	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
206	» » » 5 %	97,70	95,20	87,93	85,68
207	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
208	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,35	82,60	75,92	74,34
209	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
210	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
211	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
212	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,35	92,60	84,92	83,34
213	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
214	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
215	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	93,40	90,65	84,06	81,59
216	» » » » » 6 % trentennale s. o.	99,80	96,80	89,82	87,12
217	» » » » » 6 % ventennale s. o.	97,90	94,90	88,11	85,41
218	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss.s.s.	96,10	93,35	86,49	84,02
219	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s.	102,90	99,90	92,61	89,91
220	» » » » » 6 % 1955 » s.s.	100,35	97,35	90,32	87,62
221	» » » » » 6 % 1956 » s.s.	100,50	97,50	90,45	87,75
222	» » » » » 6 % s.s. Montecatini	100,25	97,25	90,23	87,53
223	» » » » » 6 % s.s. Export	98,60	95,60	88,74	86,04
224	» » » » » 6 % s.s. »	101,15	98,15	91,04	88,34
225	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980	99,75	96,75	89,78	87,08
226	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980	100,85	97,85	90,77	88,07
227	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981	100,45	97,45	90,41	87,71
228	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,50	90,75	83,25	81,68
229	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,52	88,38
230	» » » » 5 %	94,75	92,25	85,28	83,03
231	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - serie B 5 % 1941	96,00	93,50	86,40	84,15
232	» » » » » - serie C 5 % 1948	92,30	89,80	83,07	80,82
233	» » » » » - serie D 5 % 1953	92,15	89,65	82,94	80,69
234	» » » » » - serie F 5 % 1963	93,50	91,00	84,15	81,90
235	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	103,00	100,00	92,70	90,00
236	» » » 6 % (XVIII »)	101,55	98,55	91,40	88,70
237	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	102,75	99,75	92,48	89,78
238	» » » 6 % (XX »)	101,85	98,85	91,67	88,97
239	» » » 5 % (XXI »)	96,55	94,05	86,90	84,65
240	» » » 5 % (XXII »)	92,65	90,15	83,39	81,14
241	» » » 5 % (XXIII »)	91,35	88,85	82,22	79,97
242	» » » 5,50 % (XXIV »)	93,95	91,20	84,56	82,08
243	» » » 6 % (XXV »)	98,50	95,50	88,65	85,95
244	» » » 6 % (XXVI »)	98,05	95,05	88,25	85,55
245	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	99,90	96,90	89,91	87,21
246	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	99,10	96,10	89,19	86,49
247	» » » 6 % Serie speciale 1964	101,45	98,45	91,31	88,61

(6686)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Iscrizione di allievi alla scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » e conferimento di premi per l'anno scolastico 1968-69.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 luglio 1967, n. 486, che istituisce in Roma la scuola dell'arte della medaglia;

Visto il regolamento 4 ottobre 1907, n. 765, e successive modificazioni, per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, e successive modificazioni, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperte le iscrizioni di allievi italiani e stranieri al 1° corso della scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » per l'anno scolastico 1968-69.

Coloro i quali aspirano ad essere iscritti alla detta scuola, debbono aver compiuto un corso di studi in una scuola d'arte che, a giudizio del consiglio della scuola dell'arte della medaglia, sia ritenuta sufficiente ai fini della preparazione nella plastica e nella figura oppure superare la prova di idoneità di cui al successivo art. 3.

Coloro che si sottopongono alla prova suddetta concorrono anche, se cittadini italiani, al conferimento di un premio di L. 150.000 che, su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà attribuito all'aspirante che avrà conseguito il punteggio più elevato, che non dovrà, comunque, essere inferiore agli 8/10 in ciascuno dei saggi di cui si compone la prova.

Inoltre, un altro premio di pari importo verrà messo a concorso tra gli allievi di cittadinanza italiana che, avendo conseguito al termine del decorso anno scolastico la promozione al 2° corso, si sottoporranno, all'inizio dell'anno scolastico 1968-69, ad un esperimento pratico che consisterà in una prova di modellazione e una di incisione. Detto premio verrà attribuito all'allievo che avrà conseguito il punteggio più elevato, comunque non inferiore agli 8/10 in ciascuna prova.

Tra gli allievi di cittadinanza italiana, infine, che avranno superato gli esami di licenza al termine del decorso anno scolastico e che avranno chiesto di frequentare il corso di perfezionamento, che è facoltativo, sarà messo a concorso un premio di L. 300.000 che, sempre su proposta del consiglio direttivo della scuola, verrà conferito all'allievo più meritevole fra quelli che si saranno sottoposti ad analogo esperimento pratico di modellazione e di incisione, all'inizio dell'anno scolastico 1968-69, conseguendo il punteggio di almeno 8/10 in ciascuna prova.

L'erogazione dei premi suddetti sarà ripartita nei tre trimestri scolastici ed è subordinata alla frequenza alle lezioni.

Art. 2.

Le domande di iscrizione al 1° corso della scuola, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro, divisione X) entro il 30 settembre c.a.

Dalla domanda dovrà risultare:

a) nome e cognome dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il possesso della cittadinanza;

2) se siano incorsi in eventuali procedimenti penali, precisandone l'esito.

Gli aspiranti uniranno inoltre tutti quei titoli, saggi e fotografie, in base ai quali potranno dimostrare il grado di perizia da essi raggiunto nell'arte del disegno, della modellatura e della incisione.

Tutti i detti titoli, saggi e fotografie, dovranno essere autenticati.

Art. 3.

La prova di idoneità cui dovranno sottoporsi, ai sensi del precedente art. 1, gli aspiranti al 1° corso non in possesso di un titolo di studio di una scuola d'arte, nonchè coloro i quali, pur possedendo titoli sufficienti per l'ammissione senza esami, intendono concorrere al conferimento dal premio, avrà luogo in Roma, presso la scuola dell'arte della medaglia « Giuseppe Romagnoli » (Palazzo della Zecca, via Principe Umberto n. 4) e consisterà in:

1) un saggio di modellazione, in bassorilievo, di una figura umana, copiata dal vero;

2) un saggio di disegno a mezza macchia dal nudo.

Al concorrente saranno concesse otto ore di tempo per ciascun saggio.

Art. 4.

Il consiglio direttivo della scuola, in base al risultato della prova di idoneità e dei titoli presentati, compilerà, per ordine di merito, la lista dei giovani che potranno essere ammessi alla scuola come allievi.

Coloro che saranno ammessi alla scuola suddetta, se cittadini italiani, debbono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, i documenti appresso elencati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

2) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) devono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto

I cittadini stranieri dovranno invece far pervenire, entro lo stesso termine di trenta giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione, una dichiarazione dell'ambasciata del paese d'origine, dalla quale risulti la data di nascita, la buona condotta e la cittadinanza.

Durante il corso dell'anno scolastico, agli allievi dei tre corsi, ritenuti meritevoli dal consiglio direttivo, potranno altresì essere assegnati altri premi di minore entità, a titolo di incoraggiamento.

Non saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano precedentemente concorso due volte per l'ammissione alla scuola, senza conseguire l'idoneità.

Roma, addì 1° luglio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(7281)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1968, registro n. 3 Difesa, foglio n. 72;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi:

gen. di div. aerea « a disposizione » Falcone Guglielmo, presidente;

colonn. Arma aeron. ruolo naviganti normale in s.p.e. Sanfilippo Vincenzo, membro per gli esami di storia, geografia e topografia;

colonn. Arma aeron. ruolo servizi in s.p.e. Zanusso Guido, membro per gli esami di cultura generale;

ten. colonn. Arma aeron. ruolo naviganti normale in s.p.e.e Monaco Alberico, membro per gli esami di cultura militare aeronautica;

cap. Corpo genio aeron. ruolo chimici in s.p.e. Giusti Alberto, membro per gli esami di matematica, fisica e chimica;

ten. colonn. Arma aeron. ruolo servizi in s.p.e. De Luca Sante, segretario e membro supplente.

Art. 2.

Alla commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi, sono aggregati, quali membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere, i seguenti ufficiali, particolarmente esperti nelle lingue a fianco di ciascuno di essi indicata:

ten. colonn. di commiss. ruolo commiss. in sp.e. Rosini Bernardo, membro aggiunto per gli esami di lingua inglese e francese;

ten. colonn. Corpo di commiss. ruolo commissariato in s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per gli esami di lingua tedesca;

cap. Corpo di commissariato ruolo amministrazione in s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per gli esami di lingua spagnola.

A ciascuno dei componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1968
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 355

(6942)

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 6 aprile 1968);

Visto l'art. 3 del citato decreto ministeriale 4 marzo 1968, di concorso dal quale risulta che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso è scaduto il 15 maggio 1968;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 487, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109, del 30 aprile 1968, che ha elevato da 34 a 38 anni il limite di età dei sottufficiali per poter partecipare ai concorsi per sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale;

Ritenuta nell'interesse dell'amministrazione, l'opportunità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi:

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1968 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I requisiti per l'ammissione al predetto concorso devono essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal precedente art. 1 ad eccezione dell'età che deve essere posseduta alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro i termini stabiliti dal decreto ministeriale 4 marzo 1968 inerente il concorso stesso e cioè entro il 15 maggio 1968.

Art. 3.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso dei nuovi aspiranti che siano sottufficiali in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, è di anni 38 alla data del presente decreto.

Per effetto del disposto del penultimo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1940, n. 730, non si applicano ai predetti sottufficiali gli aumenti di età previsti dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 marzo 1968 inerente il concorso di cui trattasi.

Restano ferme tutte le prescrizioni contenute nel predetto decreto ministeriale di concorso 4 marzo 1968 che non siano modificate dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 147

(7102)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 giugno 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. Bello dott. Pietro	punti	77,59	su 132
2. Stelvi dott. Albino	»	76,50	»
3. Panebianco dott. Gaetano	»	75,50	»
4. Schinco dott. Emilio	»	74,64	»
5. Cieri dott. Annibale	»	73,13	»
6. Di Filippo dott. Costanzo	»	73,07	»
7. Damiani Rocco	»	73 —	»
8. Ferri dott. Pasquale	»	72,18	»
9. Di Pietro dott. Alfio	»	71,27	»
10. Di Pietrantonio Saverio	»	71,18	»
11. Costa dott. Antonio Emilio	»	70,46	»
12. Monaco dott. Settimio	»	69,96	»
13. Gracili dott. Rino	»	69,50	»
14. Fornaciari dott. Raul	»	68,48	»
15. Vietto dott. Giovanni	»	68,22	»
16. Campanella dott. Giovanni	»	68 —	»
17. Pieschi dott. Antonio	»	67,45	»
18. Palatiello dott. Vincenzo	»	66,69	»
19. Montefusco dott. Gerardo	»	64 —	»
20. Ganci dott. Rosario	»	62,30	»
21. Micio dott. Ardesino	»	58,23	»
22. Rossi Eugenio	»	58,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6983)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 7 giugno 1967, n. 3348, col quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1966;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto 15 gennaio 1968, n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1968;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza, al 31 dicembre 1966:

1.	D'Alessandro Francesco	punti	68,635
2.	Ianni Mercurio Alfredo	»	66,291
3.	Nicodemo Giuseppe	»	63,323
4.	Ippolito Pantaleo	»	60,942
5.	Elmo Antonio	»	60,685
6.	Veltri Agamennone	»	59,928
7.	Spina Angiolino	»	59,382
8.	Cozza Giuseppe	»	58,655
9.	Cristiani Alvaro	»	58,490
10.	Lupi Aurelio	»	58,020
11.	Romagno Antonio	»	57,830
12.	Salerno Francesco, nato il 20 febbraio 1931	»	57,250
13.	Ciccopiedi Francesco	»	56,650
14.	Summaria Enrico	»	54,250
15.	Amantea Giuseppe	»	54,060
16.	Aita Mario	»	53,600
17.	Rossi Giuseppe	»	53,058
18.	De Seta Donato	»	52,700
19.	Pace Luigino	»	52,600
20.	Stanca Donato	»	52,177
21.	Scarpino Bruno	»	52,090
22.	Veneruso Vincenzo	»	52,037
23.	Belli Emilio	»	49,800
24.	Grisolia Giuseppe	»	49,708
25.	Talarico Giovanni	»	49,580
26.	Speziale Antonio	»	48,958
27.	Martini Diodato	»	48,467
28.	Salerno Franco, nato il 4 ottobre 1929	»	47,758
29.	Velardita Filippo	»	45,000
30.	Chiappetta Carmine	»	43,567
31.	Iulia Antonio	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 8 luglio 1968

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4738 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti cha hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 31 dicembre 1966;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) D'Alessandro Francesco: Paola, 1ª sede;
2) Ianni Mercurio Alfredo, S. Pietro in Guarano;
3) Nicodemo Giuseppe: Verbicaro;
4) Ippolito Pantaleo: Torano Castello, 2ª sede;
5) Elmo Antonio: S. Demetrio C., 2ª sede;
6) Veltri Agamennone: Longobardi, 1ª sede;
7) Spina Angiolino: Terravecchia;
8) Cozza Giuseppe: Morano Cal.;
9) Cristiani Alvaro: S. Maria, 2ª sede;
10) Lupi Aurelio: Fiumefreddo B., 1ª sede;
11) Romagno Antonio: Bianchi;
12) Salerno Francesco, nato il 20 febbraio 1931: Rocca Imperiale;
13) Ciccopiedi Francesco: Acquaformosa;
14) Amantea Giuseppe: Castroregio, 1ª sede;
15) Rossi Giuseppe: Nocara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 8 luglio 1968

(7000) *Il medico provinciale*: DE PRISCO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14440 in data 18 aprile 1968, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1965;

Visto che il dott. Pieri Alfio e il dott. Tronconi Francesco, vincitori rispettivamente della condotta di Piancastagnaio, frazione Saragiolo e della condotta di Monticiano, frazione S. Lorenzo a Merse, hanno rinunciato ai posti per i quali avevano espresso le propric preferenze;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto, approvata con proprio decreto n. 14439 in data 18 aprile 1968;

Interpellati nell'ordine gli interessati e preso atto delle rinuncie del dott. Ciatti Sergio, dott. Galgani Galileo e dottor Caroli Antonio;

Ritenuto di dover assegnare le condotte resesi disponibili ad altri concorrenti idonei, tenendo presente l'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Guazzi dott. Benito: Monticiano (condotta di S. Lorenzo a Merse);
2) Modugno dott. Gaetano: Piancastagnaio (condotta di Saragiolo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Siena, addì 6 luglio 1968

Il medico provinciale f.f.: CIANCIULLO

(6970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pescara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3124/2.0.2 in data 26 giugno 1967 con cui è stato indetto il pubblico concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966;

Veduti gli atti riguardanti lo svolgimento del concorso nonchè i verbali relativi redatti dalla commissione giudicatrice e constatata la loro regolarità;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Di Mascio Antonio
2. Trombetti Vincenzo
3. Ferrante Emidio
4. Cariglia Giuseppe
5. Sabatini Augusto
6. Lepore Alessandro
7. Mucciante Stefano
8. Grande Ettore
9. Palmerini Eugenio
10. Amaddeo Paolo Luigi
11. Dei Governatore Fulvio
12. D'Agostino Sergio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Pescara e nell'albo dei comuni di Abbateggio, Bolognano, Corvara, Penne, Pescara, Salle, S. Eufemia a Maiella e S. Valentino.

Pescara, addì 25 giugno 1968

Il medico provinciale: FRANCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2099/2.0.2 del 25 giugno 1968 con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per il conferimento delle condotte medico-chirurgiche vacanti nella provincia al 30 novembre 1966 bandito con precedente decreto n. 3124 del 26 giugno 1967;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle condotte ai candidati idonei seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati stessi nelle domande di partecipazione al concorso;

Vedute le domande dei candidati e le indicazioni delle sedi richieste, nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte medico-chirurgiche a fianco di ciascuno indicato:

1) Di Mascio Antonio: Pescara, 5ª condotta;
2) Ferrante Emidio: Penne, 2ª condotta;
3) Sabatini Augusto: Bolognano;
4) Mucciante Stefano: S. Valentino;
5) Grande Ettore: Abbateggio;
6) Amaddeo Paolo Luigi: Corvara;
7) Del Governatore Fulvio: S. Eufemia a Maiella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pescara e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, della prefettura di Pescara e nell'albo dei comuni di Pescara, Penne, Bolognano, S. Valentino, Abbateggio, Corvara e S. Eufemia a Maiella.

Pescara, addì 10 luglio 1968

(7023) *Il medico provinciale*: FRANCO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100 in data 9 gennaio 1968, relativo al bando di concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze;

Visto il proprio decreto n. 1788 in data 6 maggio 1968 relativo all'ammissione agli esami dei candidati in regola con la documentazione di rito richiesta dal bando di concorso;

Visti i verbali d'esame rimessi dalla commissione giudicatrice ed accertatane la regolarità;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso citato in premessa:

1. Ciampi Luigi	punti	74,831
2. Tinti Alvaro	»	68,040
3. Catani Francesco	»	67,230
4. Galeazzi Amelio	»	66,013
5. Pezzica Giacomo	»	64,298
6. Tesi Luciano	»	64,097
7. Del Francia Franco	»	61,207
8. Marraghini Mauro	»	61,129
9. Sagri Pier Domenico	»	57,780
10. Deni Danilo	»	54,500
11. Melchiorri Giampiero	»	52,500
12. Sebastiani Girolamo	»	50,500
13. Torroni Giacomo	»	50,000
14. Santarelli Evaristo	»	49,500
15. Pisani Piero	»	49,000
16. Radice Giambattista	»	48,500
17. Vezzani Emore	»	48,000
18. Biagi Valente	»	47,500
19. Palarchi Mario	»	47,000
20. Venerus Renato	»	46,500
21. Bartolini Giorgio	»	44,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Campi Bisenzio, Firenzuola, Marradi e Reggello.

Firenze, addì 8 luglio 1968

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2574 in data odierna, relativo alla approvazione della graduatoria di merito del concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti in provincia di Firenze, bandito con decreto n. 100 in data 9 gennaio 1968;

Viste le preferenze espresse dai candidati in ordine alla assegnazione delle condotte poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Ciampi Luigi: Campi Bisenzio, condotta unica;
2) Tinti Alvaro: Reggello, condotta unica;
3) Catani Francesco: Marradi, condotta unica;
4) Galeazzi Amelio: Firenze, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Firenze e dei comuni di Campi Bisenzio, Firenzuola, Marradi e Reggello.

Firenze, addì 8 luglio 1968

(7110) *Il veterinario provinciale*: TASSELLI

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1968, n. **31**.
Istituzione del comitato consultivo degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 12 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso l'Assessorato regionale agli enti locali è istituito il comitato consultivo degli enti locali.

Art. 2.

Sono membri del Comitato:

l'assessore regionale agli enti locali, che lo presiede;

i presidenti delle amministrazioni provinciali;

i sindaci dei capoluoghi di provincia;

tre sindaci per ciascuna circoscrizione provinciale, dei quali uno di comune con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, eletti dal Consiglio regionale;

due presidenti di consorzi amministrativi fra comuni;

i presidenti del comitato e delle sezioni di controllo sugli atti degli enti locali;

i medici provinciali;

il direttore del servizio dell'Assessorato regionale agli enti locali;

il direttore dei servizi dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici;

il direttore dei servizi dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;

due docenti universitari di discipline amministrative;

un esperto in urbanistica.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale agli enti locali.

Art. 3.

Il comitato viene nominato su proposta dell'assessore regionale agli enti locali con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Il comitato deve essere rinnovato ogni quinquennio.

Art. 4.

Il comitato, a richiesta dell'assessore regionale agli enti locali:

a) suggerisce gli interventi ed i modi di adeguare la legislazione regionale ed i metodi operativi del Governo regionale ai principi costituzionali dell'autonomia locale e del decentramento;

b) esamina i problemi connessi allo sviluppo dell'autonomia degli enti locali e suggerisce tecniche idonee all'inserimento degli stessi nel processo di sviluppo economico, sociale e civile;

c) analizza i problemi generali emersi dal controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 5.

I componenti del comitato non possono farsi rappresentare da persona delegata.

Ai componenti ed al segretario del comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 19 maggio 1964, n. 12.

Art. 6.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 11138 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968, ed ai capitolo corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

A favore del suddetto capitolo 11138 è stornata dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione la somma di L. 1.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 luglio 1968

DEL RIO

(7287)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.